



REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI TORINO  
Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE**

data: maggio 2018

## INDICE

ART. 1 – FINALITÀ .....	2
ART. 2 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....	2
ART. 3 – FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO.....	2
ART. 4 – DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE CONSORTILE .....	2
ART. 5 - NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE CONSORTILE .....	3
ART. 6 – REQUISITI PER LA NOMINA .....	3
ART. 7 – INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE CONSORTILE .....	4
ART. 8 – COMPITI E CONDOTTA DELL’ISPETTORE AMBIENTALE.....	4
ART. 9 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL’INCARICO .....	5
ART. 10 – COMPITI DEL CONSORZIO .....	5
ART. 11 – CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE CONSORTILE.....	5

**Art. 1 – Finalità**

Il Consorzio Cisa istituisce la figura di Ispettore Ambientale per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio consortile.

**Art. 2 – Svolgimento del servizio**

Il Servizio di Ispettorato Ambientale Consortile viene organizzato dal Consorzio o direttamente o avvalendosi della Società che gestisce i servizi di raccolta dei rifiuti (oggi SIA s.r.l.).

**Art. 3 – Figure costituenti il servizio**

1. Ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di Polizia Municipale dei Comuni consorziati alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, la vigilanza di cui all'art.1 è affidata, altresì, agli Ispettori Ambientali che ne abbiano i requisiti così come descritti dal presente Regolamento.
2. Con decreto monocratico il Presidente del Consorzio può abilitare all'accertamento delle violazioni di norma nazionali in materia ambientale, regolamenti ed ordinanze comunali altro personale, per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
3. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

**Art. 4 – Definizione di ispettore ambientale consortile**

1. L'Ispettore Ambientale Consortile, si identifica in un soggetto qualificato come Pubblico Ufficiale per svolgere le seguenti attività:
  - a) Informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
  - b) Prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
  - c) Vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione ai Comandi di Polizia Municipale dei Comuni consorziati ed in coordinamento con i medesimi, per violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio.
2. L'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale dovrà essere limitata alla verifica delle violazioni previste dalle norme nazionali e dai Regolamenti Comunali per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo, con particolare attenzione alle violazioni seguenti:

- 2.1 Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (es. gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto) ed ingombranti (es. lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra lontano dai cassonetti);
  - 2.2 Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra vicino ai cassonetti);
  - 2.3 Deposito incontrollato sul suolo di rifiuti (es. lasciare il sacco dell'immondizia dove sono già presenti altri sacchi abbandonati);
  - 2.4 Conferimento nei contenitori per RSU di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata (es. mettere carta, plastica, alluminio, vetro ecc. nel cassonetto per RSU);
  - 2.5 Mancata rimozione delle deiezioni animali (es. non raccogliere i bisogni del proprio cane) o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani (es. non avere con sé un sacchetto);
  - 2.6 Abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi (es. abbandonare per strada le batterie dell'auto)
3. Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio consortile.

#### ***Art. 5 - Nomina ad ispettore ambientale consortile***

1. Il Presidente, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali Consortili, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei, per l'accertamento delle violazioni di norme nazionali, dei Regolamenti ed ordinanze Comunali in materia ambientale, come meglio specificato all'art.4, punto 2 del presente Regolamento.

#### ***Art. 6 – Requisiti per la nomina***

1. Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:
  - Essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
  - Aver raggiunto la maggiore età;
  - Essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;
  - Godere dei diritti civili e politici;
  - Non aver subito condanna anche non definitiva a pena per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
  - Non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
  - Essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato;

- Conoscere il territorio Consortile.

**Art. 7 – Incarico di ispettore ambientale consortile**

1. L'incarico di Ispettore Ambientale Consortile è attribuito con decreto del Presidente di Cisa con le modalità descritte all'art. 5 del presente Regolamento.
2. Il Presidente emetterà il Decreto di nomina di Ispettore/i Ambientale/i, per il numero che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio.
3. Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza. Tale decreto può essere sospeso e revocato.
4. All'Ispettore Ambientale Consortile viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.
5. L'Ispettore Ambientale Consortile nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con se il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente, potrà indossare apposita divisa espressamente autorizzata dal Consorzio ed essere munito di macchina fotografica.

**Art. 8 – Compiti e condotta dell'ispettore ambientale**

1. L'Ispettore Ambientale nell'espletamento delle funzioni deve:
  - a) Assicurare il servizio così come stabilito e disciplinato dal Consorzio;
  - d) Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale disciplinare di servizio approvato dal Consorzio
  - e) Operare con prudenza, diligenza e perizia;
  - f) Durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;
  - g) Qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
  - h) Compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da far pervenire entro 24 ore seguenti presso il Comando della Polizia Municipale del Comune interessato, così come gli eventuali verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle norme vigenti;
  - i) Usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
  - j) Osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;
2. Gli Ispettori, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzione di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge n. 689/81.

3. È fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

#### ***Art. 9 – Sospensione e revoca dell'incarico***

1. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale – Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza – Corpo Forestale dello Stato – Polizia Provinciale, ecc.) possono segnalare al Consorzio le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dall'incarico.
2. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione della attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Presidente del Consorzio revocherà la nomina.
3. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.
4. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
5. Il Presidente del Consorzio dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con Decreto monocratico.

#### ***Art. 10 – Compiti del Consorzio***

1. Il Consorzio quale Ente organizzatore del servizio provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio.
2. Per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente comma il Consorzio:
  - a) Organizza corsi di formazione per gli aspiranti Ispettori Ambientali, secondo le modalità indicate al successivo art.11;
  - b) Organizza o propone l'organizzazione periodica di incontri di formazione e aggiornamento per gli Ispettori Ambientali;
  - c) Predisporre programmi delle attività ispettive con l'indicazione delle priorità e lo invia agli ispettori.
3. Coordina le attività di comunicazione fra gli Ispettori Ambientali e i Comuni consorziati;
4. Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli Ispettori Ambientali (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono sottoposte al controllo e coordinamento degli Uffici del Consorzio.

#### ***Art. 11 – Corso formativo ispettore ambientale consortile***

1. Il Consorzio organizza o promuove l'organizzazione di corsi di formazione per gli aspiranti Ispettori Ambientali Consortili.
2. Il Corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa.

3. Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:
  - La figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale;
  - Esame della normativa in materia ambientale, regionale, statale, in particolare del vigente Testo Unico Ambientale;
  - Esami di regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
  - Gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
  - Il procedimento sanzionatorio amministrativo.
  
4. L'idoneità dell'ispettore può essere conseguita anche attraverso corsi di formazione somministrati da altri enti accreditati all'uopo.